



*Direzione Centrale Risorse Umane,
Finanziarie e Logistica
Ufficio II*

Alle Direzioni centrali

Agli Ispettorati interregionali del lavoro

Agli Ispettorati territoriali del lavoro

Oggetto: misure di contenimento contagio COVID-19 (Coronavirus) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.

Ad integrazione della nota *INL_DCRIS. 4067* del 25/02/2020, relativamente al fenomeno epidemiologico che sta interessando più zone del territorio nazionale, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni, in considerazione di sopraggiunte disposizioni, in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio u.s. e la direttiva di pari data n. 1 del Ministro della pubblica amministrazione che ad ogni buon fine si allegano.

Il DPCM 25 febbraio 2020, nel sopprimere l'art. 3 del DPCM 23 febbraio 2020, prevede all'art. 2 l'applicabilità, in via provvisoria e fino al 15 marzo 2020, della modalità di lavoro agile, di cui alla legge 81/2017, "ai datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori".

In considerazione di ciò, ponendo l'attenzione sulla provvisorietà e temporaneità della misura prevista, deve ritenersi estesa l'applicabilità della modalità di lavoro agile ai lavoratori individuati ai sensi del citato articolo 2, consentendone la fruizione indipendentemente dalle formalità procedurali previste dalla Direttiva INL (Decreto direttoriale n. 6 del 24/01/2020). In particolare, l'istanza potrà essere presentata anche in via telematica e l'eventuale accordo individuale potrà essere formalizzato anche in un momento successivo.

Per quanto concerne le attività da potersi svolgere in modalità di lavoro agile, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 della Direttiva suddetta con riferimento all'individuazione delle attività escluse.

In questa fase temporanea e limitatamente agli Uffici aventi sede nelle regioni di cui all'art. 2 del DPCM 25/02/2020, l'accesso allo *smart working* prescinde, inoltre, dai criteri di cui all'art. 5 della Direttiva INL nonché dalle modalità di individuazione della giornata di fruizione di cui all'art. 12 della suddetta Direttiva.

Ciò significa che il ricorso al lavoro agile potrà essere esteso a più giorni settimanali, con la previsione di almeno un giorno di rientro in sede, in ragione dell'esigenza di assicurare l'apertura al pubblico degli Uffici e la continuità dell'azione amministrativa in conformità alle indicazioni fornite con la citata Direttiva n. 1/2020 al punto 3.

A tal fine, potranno essere adottate misure organizzative che limitino il contatto con il pubblico alle sole attività che richiedano la presenza fisica dell'utenza favorendo, in tutti gli altri casi, una interlocuzione tramite posta elettronica, PEC, telefono (a titolo di esempio le R.I. potranno essere veicolate tramite e-mail o pec).

Di tali determinazioni i Dirigenti avranno cura di darne comunicazione all'utenza mediante avvisi, da pubblicare anche sul sito web dell'INL o nell'apposita pagina web della sede territoriale, o comunicazioni alle OO.SS. e alle associazioni datoriali.

Per lo svolgimento dell'attività in modalità di lavoro agile, stante l'attuale situazione di emergenza, si precisa che la prestazione lavorativa dovrà svolgersi mediante l'utilizzo di dispositivi informatici di proprietà del lavoratore.

Per le regioni diverse da quelle individuate nell'art. 2 del DPCM 25/02/2020, si invita ad adottare le suddette misure, anche se in modalità alternativa, sia ai fini precauzionali a tutela della salute sia per agevolare l'organizzazione dell'attività istituzionale in caso di eventuale estensione delle aree interessate dal contagio.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana

CC/